

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

L'infortunio avveniva durante lo smontaggio del braccio di un escavatore cingolato: operazione, che secondo il manuale di istruzioni presupponeva una complessa procedura. Per un errore della vittima nell'esecuzione dell'operazione il braccio dell'escavatore si piegava improvvisamente verso il basso travolgendolo e schiacciandogli le gambe.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il capo cantiere, la cui posizione é assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti cfr. Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403). Tra i doveri del capo cantiere rientra, ad esempio, quello di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative contra legem (Sez. 4, n. 4340 del 24/11/2015 - dep. 2016, Zelanda e altri, Rv. 265977); e, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia - con conseguente assunzione da parte di ciascun garante dell'obbligo di impedire l'evento-, il capo cantiere é in particolare destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche (Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio e altro, Rv. 252149).

Non può ritenersi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento il comportamento negligente di un soggetto che trovi la sua origine e spiegazione nella condotta colposa altrui (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 18800 del 13/34/1016, Bonanni, Rv. 267255); e, nella specie, ragionando in termini controfattuali, se il capo cantiere, si fosse adoperato per impedire che, all'interno dei cantieri, i lavoratori fossero lasciati soli nell'esecuzione di operazioni rischiose e non alla loro portata, in relazione a un rischio che (come quello concretizzatosi) era da lui conoscibile, il capo commessa non avrebbe verosimilmente agito in modo tale da distogliere l'operaio che originariamente aiutava l'infortunato dall'operazione di smontaggio e l'evento lesivo, con elevata probabilità logica, non si sarebbe verificato.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19 aprile 2017.

Note

Del reato di lesioni colpose rispondevano originariamente il legale rappresentante della società, assolto dagli addebiti per avere conferito valida delega di funzioni, nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delegato alla sicurezza, il quale - come destinatario della predetta delega di funzioni - veniva condannato in primo grado, con conferma della condanna in appello.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.